



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI - SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice Dr.ssa Tiziana Vita De Fazio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 943/05 a cui è stata unita la causa civile iscritta al n. 2201/09, promossa da:

Maria Maddalena Marino, CF MRNMMMD42R46A130A, in qualità di titolare della omonima impresa individuale;

Pietro Rosso, CF RSSPTR38T24A130Y;

Giovanni Rosso, CF RSSGNN76A22L750M;

Francesco Rosso, CF RSSFNC64M19L750C

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Guido Conti, presso il suo studio elettivamente domiciliati, in Vercelli in via Agordat n.23;

ATTORI E ATTORI IN OPPOSIZIONE

CONTRO

Intesa Sanpaolo spa, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Iodice, presso il suo studio elettivamente domiciliata, in Torino in via Palmieri n.36, con elezione di domicilio dell'avv. Iodice presso la filiale della Banca medesima, sita a Vercelli in Viale Garibaldi n. 12;

CONVENUTA E CONVENUTA IN OPPOSIZIONE

N 398 Indice

N 943 R. G. 05

N 4843 CRON.

N 948 Rep.

il 30 LUG. 2014

IL FUNZIONARIO
Dr.ssa G. DIDICHI

OGGETTO: azione di ripetizione di indebitto e opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI PER GLI ATTORI E ATTORI IN OPPOSIZIONE

"Piaccia all'ill.mo Giudice

Contrariis rejectis,

dichiarare- anche nei confronti dei fideiussori Rosso Pietro, Rosso Giovanni e Rosso Francesco- la nullità delle clausole concernenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dei contratti di c/c bancario nn 10/2360, 10/2789 e 107180011, tutti aperti presso la Intesa Sanpaolo spa-Filiale di Livorno Ferraris (VC).

Conseguentemente dichiarare che gli interessi debitori relativi al rapporto di conto corrente n 10/2360 e, successivamente, sui conti correnti n. 10/2789 e 10/180011 avrebbero dovuto essere calcolati assumendo un saldo iniziale pari a zero e con capitalizzazione annuale al tasso legale sino al 9.7.1992 e al tasso massimo Bot ex art 117 comma 7° per il periodo successivo.

Accertata l'illegittimità dell'applicazione da parte della banca convenuta delle c.m.s. in ordine a tutti i rapporti di conto corrente di cui è causa.

Dichiarare la nullità dell'applicazione ad opera di Intesa Sanpaolo spa delle c.m.s. applicate sui contratti di c/c bancari nn 10/2360, 10/2789 e 107180011, tutti aperti presso la Intesa Sanpaolo spa-Filiale di Livorno Ferraris (VC).

Verificato, poi, che, operate tutte le rettifiche più sopra indicate (..), risulta un saldo a credito del correntista pari a € 620.496,77 come rilevato dal CTU nella perizia datata 29.9.2010.

Dichiarare tenuta e condannare Intesa Sampaolo spa, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, a versare a lla sig.ra Marino la somma di € 520.000, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.

Mandare assolti i sig.ri Marino maddalena , Rosso Pietro, Rosso Francesco e Rosso Giovanni da qualsiasi avversa domanda, ivi comprese quelle di cui alla rubricata causa al

RGn 2201/09.

Disporre infine la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta presso la conservatoria dei registri immobiliari di Vercelli in data 8.6.2005 ai numeri 1056 reg.part. e 5562 reg, gen sui beni immobili dei sig.ri Marino Maria Maddalena, Rosso Pietro, Rosso Giovanni e Rosso Francesco in forza del decreto ingiuntivo n. 5448/05 del Tribunale di Torino, definitivamente revocato con sentenza del tribunale di Torino n. 4729 del 12.6.09.

Con il favore delle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle della causa riunita"

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA E CONVENUTA IN OPPOSIZIONE

" Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,

respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

dato atto preliminarmente che i signori Marino Maria Maddalena, Rosso Pietro, Francesco e Giovanni hanno ritualmente proposto nel seguente giudizio unicamente la domanda di accertamento della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori ed hanno espressamente richiesto l'accertamento dei rapporti di dare ed avere tra le parti con capitalizzazione annuale;

nel merito, previo rigetto delle avversarie domande proposte dagli attori nei confronti della Intesa Sanpaolo S.p.a. dichiarare tenuti e condannare i signori Marino Maria Maddalena, Rosso Pietro, Francesco e Giovanni, in solido tra loro, a pagare alla stessa Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 218.597,19, ovvero la somma accertata in corso di causa secondo i criteri di calcolo sub n. 33 e/o 34 del prospetto riepilogativo in Allegato 5 all'elaborato peritale 19/3/2014, oltre interesse maturati e maturandi al tasso contrattuale del 9,75% a far tempo dal 1° aprile 2005 fino al saldo, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio."

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. LE ALLEGAZIONI DELLE PARTI

Il presente procedimento trae origine dall'unione di due diversi procedimenti uno, avente numero di R.G.943/05, promosso da Maria Maddalena, Rosso Pietro, Rosso Giovanni e Rosso Francesco contro l'Istituto Bancario San Paolo IMI, con atto di citazione notificato in data 27.4.2005 e in rinnovazione in data 25.7.2005, l'altro, avente numero di R.G. 2201/09, instaurato con atto in riassunzione di Maria Maddalena, Rosso Pietro, Rosso Giovanni e Rosso Francesco, a seguito della declaratoria di continenza pronunciata dal Tribunale di Torino della causa N.R.G. 23061/05 con la causa indicata in epigrafe, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale di Torino a favore dell'Istituto Bancario San Paolo IMI contro le medesime parti (sentenza del Tribunale di Torino del 12.6.2009 depositata in data 18.6.2009).

Con atto di citazione gli attori allegavano che:

- la sig. Marino, in qualità di titolare della omonima impresa individuale, era intestataria di tre conti correnti presso l'Istituto Bancario San Paolo IMI (d'ora in poi semplicemente Banca), il c/c n.10/2360 chiuso nel marzo del 2005, il c/c n.12/2789 chiuso in data 31.12.1995 il cui saldo a debito veniva girato sul primo conto corrente, il c/c n. 10/18001 chiuso in data 20.4.2000 il cui saldo a debito veniva girato sul primo conto;
- i sig.ri Rosso concludevano un contratto di fideiussione con la Banca a favore della sig.ra Marino;
- la Banca ha applicato fin dall'anno 1981 la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale;
- sulla base di una perizia di parte risultava, depurando il conto corrente n. 10/2360 dal calcolo della capitalizzazione trimestrale per il periodo tra il 1.1.1989 e il 31.12.1999, un credito a favore degli attori di € 135.495,16 cui doveva sommarsi il calcolo degli interessi passivi calcolati dalla convenuta per il periodo successivo sullo stesso conto e per gli altri due conti correnti con un credito ulteriore della parte attrice di oltre € 200.000.

La stessa parte concludeva l'atto introduttivo chiedendo:

- l'applicazione della capitalizzazione annuale in luogo di quella trimestrale, anche per le commissioni di massimo scoperto ("e così dicasi per le commissioni di massimo scoperto" pag 7 atto di citazione);

-l'accertamento di un debito della Banca dall'anno 1981 pari a € 265.000 o somma ulteriore da determinarsi in corso di giudizio, con un limite di € 520.000.

Con la memoria ex art. 183 comma V cpc, secondo il regime precedente la novella del 2005, la parte attrice sinteticamente:

-contestava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca con la comparsa di costituzione e risposta, sostenendo che il *dies a quo* per tutti e tre i conti correnti dovesse decorrere dal giorno della chiusura del c/c n. 10/2360;

-contestava l'applicazione della delibera CICR del 2000, sostenuta dalla convenuta, con riguardo al periodo successivo al 22.4.2000;

-contestava le argomentazioni della Banca in ordine alla legittimità della capitalizzazione trimestrale e della applicazione della commissione di massimo scoperto (d'ora in avanti c.m.s.), allegando l'irrilevanza del fatto che le c.m.s fossero state pubblicizzate nelle filiali della Banca e indicate nei conti correnti;

-allegava la nullità della previsione delle c.m.s., non essendo le stesse state oggetto di accordo tra le parti, e la rilevabilità d'ufficio della stessa;

-concludeva richiamando le domande dell'atto introduttivo e chiedendo la declaratoria di nullità delle c.m.s.

Con la seconda memoria istruttoria, la parte attrice richiamava le allegazioni e contestazioni e deduceva l'applicazione ad opera della Banca per tutto il rapporto di conto corrente degli interessi ultralegali, conteggiati secondo il criterio dell'"*uso piazza*", affermandone la nullità, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio.

La parte convenuta con la comparsa di costituzione e risposta sinteticamente deduceva:

-la non corretta interpretazione operata dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla nullità della capitalizzazione trimestrale per contrarietà all'art. 1283 cc, sostenendo che l'uso rilevante richiamato dalla norma non richiedesse l'elemento soggettivo della consapevolezza della doverosità giuridica del comportamento, ma è strettamente connesso ad un presupposto materiale consistente nella reiterazione senza contestazione di atti giuridici;

-la sussistenza in epoca precedente l'entrata in vigore dell'art. 1283 cc di un uso, così connotato, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale nei rapporti con le banche;

-in ogni caso la sussistenza dell'*opinio iuris*, intesa come convincimento della doverosità giuridica dell'atto, a seguito della costante giurisprudenza di legittimità che per un lungo periodo ha sottolineato la legittimità della capitalizzazione trimestrale;

-che la nozione di uso cui fare riferimento non può, come sostenuto dalla Corte di Cassazione, essere ristretto al periodo antecedente l'entrata in vigore del codice civile, potendosi fare riferimento alla sussistenza di un uso contrario formatosi successivamente, come emerge dal recepimento normativo attuato con la legge 154/1992 che all'art. 8 impone alle banche un obbligo di informazione inerente alla capitalizzazione trimestrale, la quale deve trovare applicazione in virtù del principio di specialità rispetto alla norma generale di cui all'art. 1283 cc;

- la genericità dell'affermazione di parte attrice, contenuta nell'atto introduttivo, in ordine all'applicazione della capitalizzazione annuale alle c.m.s., con conseguente impossibilità di replicare in maniera adeguata, sostenendo inoltre che la controparte non avesse contestato la validità della clausola che le disciplinava,;

- la prescrizione, affermando che il ricalcolo del rapporto dare-avere tra le parti non potesse decorrere dal 1981, dovendosi tenere conto della prescrizione decennale con conseguente considerazione del periodo dal 26.7.1995 al 22.4.2000, data di entrata in vigore della

delibera CICR del 9.2.2000, ritenuta applicabile al rapporto;

-concludeva chiedendo la declaratoria di continenza con la causa pendente presso il Tribunale di Torino, riconoscendo la prevenzione in capo a quest'ultimo e l'accertamento della intervenuta prescrizione con riguardo alla restituzione delle somme avanzate dagli attori con riguardo alle commissioni di massimo scoperto e respingere le domande degli attori.

Nell'unica memoria ex art. 184 cpc la Banca sinteticamente:

-ribadiva l'eccezione di prescrizione con riguardo al periodo antecedente il 25.7.1995, tenuto conto che il primo atto interruttivo fosse l'atto di citazione notificato il 25.7.2005 e l'applicazione della delibera CICR del 9.2.2000 per il periodo successivo alla sua entrata in vigore ;

-deduceva, nel caso in cui venisse ammessa la CTU e dovesse considerarsi illegittima la capitalizzazione trimestrale, l'applicazione dell'art. 1194 cc.

Con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Torino a favore della Banca con condanna della parte attrice in opposizione al pagamento di € 218,597,19 oltre interessi quale saldo del c/c 10/2360, Maria Maddalena, Rosso Pietro, Rosso Giovanni e Rosso Francesco allegavano la pendenza della causa introdotta con l'atto di citazione sopra descritto presso il Tribunale di Vercelli, avente ad oggetto il medesimo rapporto tra le medesime parti, chiedendo la declaratoria di continenza tra il giudizio di opposizione e quello pendente presso il Tribunale di Vercelli (R.G.n. 947/05) e il termine per riassumere il giudizio di opposizione davanti al giudice del Tribunale di Vercelli;

-contestavano l'applicazione del calcolo della capitalizzazione trimestrale, anche con riguardo alle c.m.s., con un atto identico a quello di citazione sopra descritto.

Con la memoria ex art. 183 V comma cpc, secondo la disciplina precedente la novella del 2005, contestavano il contenuto della comparsa di costituzione in opposizione della Banca con riguardo alla legittimità della capitalizzazione trimestrale, alla prescrizione e

all'applicazione dell'art. 1194 cc, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.

Con la memoria istruttoria ex art. 184 cpc, regime anteriore alla novella del 2005, contestavano la debenza delle c.m.s. sostenendone la nullità per assenza di una pattuizione scritta.

Nella memoria istruttoria ex art. 184 cpc e nella comparsa conclusionale contestavano la nullità della clausola degli interessi ultralegali.

La Banca con la comparsa di costituzione e risposta in opposizione contestava il rapporto di continenza tra la causa pendente presso il Tribunale di Torino e quella pendente presso il Tribunale di Vercelli, affermava la legittimità della clausola della capitalizzazione trimestrale con argomentazioni analoghe a quelle già indicate, eccepiva la prescrizione e affermava l'applicazione della delibera del CICR del 9.2.2000 e dell'art. 1194 cc.

Con la memoria istruttoria ex art. 184 cpc, ante riforma del 2005, la parte convenuta in opposizione contestava la tardività dell'eccezione di nullità per vizio di forma della clausola di c.m.s. dedotta per la prima volta con la memoria istruttoria, sostenendo la natura relativa di tale nullità, rilevabili solo ad eccezione di parte nei termini ex art. 183 cpc (vecchio regime).

Il Tribunale di Torino con sentenza del 16.6.2009 dichiarava la continenza del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo con la causa pendente presso il Tribunale di Vercelli (R.G.n 943/05), dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino e fissava il termine per la riassunzione.

Il processo veniva riassunto davanti al Tribunale di Vercelli con comparsa di riassunzione dando luogo al procedimento R.G.n 2201/09 che con provvedimento del 8.4.2010 veniva riunito a quello indicato in epigrafe, stante la sussistenza di un rapporto di continenza.

Nel corso del procedimento R.G.n 943/05 è stata disposta una CTU e sono stati formulati negli anni quesiti integrativi. Il predetto procedimento è giunto infine alla scrivente in fase di precisazione delle conclusioni.

2. LA RIUNIONE DELLE CAUSE

Le due cause sono state riunite per lo stretto legame di continenza che le caratterizza. In particolare i due procedimenti riguardano gli stessi soggetti, lo stesso titolo e si differenziano per una ragione solo quantitativa dell'oggetto (Cass. 20596/07; Cass. 20076/05). Infatti, con riguardo allo stesso rapporto di conto corrente (in particolare il c/c n 10/2360) la Banca ha chiesto la condanna della correntista e dei fideiussori al saldo passivo conseguente alla chiusura del conto (condanna all'adempimento), la cliente e i fideiussori hanno domandato la restituzione delle somme con riguardo allo stesso conto corrente che assumono non essere dovute, agendo con azione di ripetizione dell'indebito.

Questi ultimi hanno mosso sostanzialmente le medesime censure in entrambi i procedimenti (capitalizzazione trimestrale, c.m.s., interessi ultralegali), con la precisazione che nel primo procedimento hanno promosso le stesse domande anche con riguardo ai c/c nn. 12/2789 e 10/18001.

Il secondo procedimento (R.G.n. 2201/09), si caratterizza per un oggetto più ampio del primo, avendo ad oggetto la domanda di adempimento della Banca e comprendendo le stesse richieste della cliente e dei fideiussori contenute nel primo procedimento (R.G.n. 943/05).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la riunione determina una unità formale dei due procedimenti con riguardo alla trattazione, istruzione e decisione dei punti in comune, senza interferire sulla autonomia dei due procedimenti per quanto concerne la posizione processuale assunta dalle parti in ciascuna di esse (Cass. 19652/04).

Tuttavia con riguardo alla unione di più procedimenti caratterizzati da un rapporto di connessione più stretto, quale è quello della continenza come sopra descritto, la trattazione congiunta delle cause determina effetti più stringenti.

In particolare per quanto attiene il profilo istruttorio, le prove assunte in uno dei procedimenti